

## FEDERAZIONE ITALIANA SCI NAUTICO E WAKEBOARD

## TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

Avv. Vittorio Frattarolo – Presidente

Avv. Elisabetta Iorio

Dott. Giovanni Maellaro

Avv. Silvia Brucellaria

Riunito in Camera di consiglio per la decisione sul ricorso notificato alla Federazione il 25 settembre 2020 da A.S.D. Club sportivo Ambrosiano in persona del suo legale rappresentante pro-tempore.

Premessa

L'A.S.D. Club sportivo Ambrosiano ha proposto ricorso chiedendo al Tribunale di "Preliminarmente trasmettere copia del ricorso e dell'emittendo provvedimento alla Giunta Nazionale del CONI, perché possa provvedere alla correzione dell'inconveniente, nominando, se del caso un commissario ad acta per provvedere all'annullamento dell'art. 51 – norma transitoria dello statuto. Ritenere non applicabile l'art. 51 – norma transitoria dello statuto, in quanto in aperta violazione dei principi informatori del CONI, nonché privo di qualsivoglia motivazione. Conseguentemente, disporre che le tabelle del potere votativo delle associazioni di surfing, vengano corrette, riconoscendo alle predette associazioni i voti plurimi, nell'ipotesi che queste abbiano svolto attività agonistica."

La ricorrente ha sostenuto che l'art. 51 dello statuto federale ha previsto che il computo dei voti plurimi per la disciplina del surfing in tutte le sue specialità si effettuerà a far data dalla prima assemblea nazionale elettiva successiva a quella che si svolgerà dopo le Olimpiadi estive del 2020, prorogate al 2021 a causa del COVID, per la cui disciplina non concorrerà all'attribuzione di voti ulteriori oltre quello di base; che l'art. 51 viola i principi informatori del CONI, in particolare quelli di legalità e di democrazia interna; è inoltre privo di qualsiasi motivazione e attua una grave discriminazione nei confronti delle associazioni di surfing in quanto, a parità di condizioni con le altre affiliate, non attribuisce loro voti plurimi con conseguente penalizzazione in sede assembleare.

Dopo la convocazione dell'assemblea nazionale elettiva comunicata il 28 agosto 2020, la Federazione in data 18 settembre 2020 ha trasmesso una nuova tabella dei voti plurimi a seguito di delibera del Presidente del CONI che ha apportato una modifica all'art. 15, co. 3, dello statuto concernente le modalità per l'attribuzione dei voti plurimi, modifica in virtù della quale le associazioni aventi diritto ai voti plurimi hanno in parte aumentato il loro potere votativo mentre le associazioni di surfing sono rimaste con il solo voto di base pari a 1.

Di qui l'interesse della ricorrente ad impugnare la tabella del potere votativo.



### Motivi della decisione

A seguito dell'errata correge disposta dal CONI che ha integrato l'art 15, comma 3, dello statuto FISW, come da comunicato del 18 settembre 2020 della stessa federazione agli atti, sono variati i voti plurimi assegnati a talune associazioni già aventi diritto al relativo computo.

La modifica dettata dal CONI non ha toccato l'art. 51 – norma transitoria dello statuto FISW. La situazione delineata da tale disposizione è rimasta invariata nella tabella emessa il 18 settembre 2020 rispetto a quella emessa il precedente 28 agosto.

L'emissione della nuova tabella non vale pertanto a rimettere in termini la ricorrente o le altre affiliate di surfing il cui preteso diritto era in ipotesi già leso, per effetto dell'art. 51, con la tabella emessa il 28 agosto 2020 il cui termine d'impugnazione è scaduto il 4 settembre 2020. Sotto tale aspetto il ricorso, notificato il 25 settembre, è inammissibile.

Ulteriore motivo d'inammissibilità del ricorso è la carenza d'interesse all'impugnazione del Club sportivo Ambrosiano, giustamente rilevata e documentata dal Procuratore Federale con la propria memoria acquisita agli atti che ha rilevato che sono scaduti i termini per la presentazione delle candidature, ed è stata presentata una candidatura per la carica di Presidente e dieci per quella di Consigliere, esattamente il numero di quanti devono essere eletti. Basta quindi un solo voto per l'elezione e i voti plurimi sono assolutamente ininfluenti. Tra l'altro il ricorrente non ha dato alcuna dimostrazione di possedere i requisiti necessari per ottenere i voti plurimi

Ma v'è di più.

Sotto altro aspetto le domande del ricorrente, così come formulate, non possono essere accolte.

Il recente regolamento 2 luglio 2020, emanato dal CONI e recepito dalla FISW, sulle impugnazioni della tabella voti demanda al Tribunale Federale la decisione dei reclami "avverso l'errata o omessa attribuzione di voti", ossia aventi ad oggetto errori di calcolo o errate valutazioni sull'applicazione dei criteri enunciati dall'art. 4.2 dei principi fondamentali degli statuti delle federazioni e delle discipline sportive associate. Nel nostro caso naturalmente non si tratta di omissione in senso proprio ma di applicazione da parte della Federazione di una vigente disposizione statutaria, l'art.51 norma transitoria.

Detto regolamento certamente non comprende il potere del Tribunale Federale, organo di giustizia endoassociativo, di disapplicare norme statutarie e provvedimenti amministrativi asseritamente illegittimi, al pari di quanto è invece consentito al giudice ordinario. Un potere di tal genere dovrebbe essere oggetto di previsione espressa. D'altra parte, come recita l'art. 38.1 del Regolamento di Giustizia, il Tribunale giudica su fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo e non su norme e sulla loro applicazione o disapplicazione.

Non è dubbio che l'art. 51 dello statuto è parte integrante del contenuto dei provvedimenti amministrativi di approvazione dello stesso statuto e delle sue modifiche. Quest'ultimo è stato deliberato all'unanimità dall'assemblea straordinaria del 13 aprile 2018 ed approvato dalla Giunta Nazionale del CONI il 12 giugno 2018. Il Commissario ad acta ha modificato l'art. 51 aggiungendo i commi 2, 3 e 4 e la modifica è stata approvata dalla Giunta Nazionale. A seguito della convocazione dell'assemblea elettiva FISW, lo statuto è stato nuovamente esaminato dal CONI che



è intervenuto sul solo art. 15. L'art. 51 è dunque passato più volte al vaglio del CONI, mentre da parte delle associazioni di surfing mai vi è stata reazione alcuna se non dopo la convocazione dell'assemblea nazionale elettiva.

Per inciso, è appena il caso di ricordare che l'art. 2a) della legge n. 280/2003, nell'ambito delle materie la cui regolamentazione è riservata all'ordinamento sportivo, riguarda le norme e i provvedimenti tecnici (Corte Cost. n. 49/2011).

Il Tribunale Federale, se del caso e ove in ipotesi richiesto, può al più ordinare alla Federazione la modifica della tabella voti, ma solo una volta che l'art. 51 sia stato annullato dall'amministrazione competente (come del resto richiede il ricorrente nelle conclusioni svolte preliminarmente) ovvero, in difetto, dal giudice amministrativo

Per tutti questi motivi il Tribunale respinge il ricorso. Dispone l'incameramento del contributo deposito ricorso.

Milano, 30 settembre 2020

Il Presidente  


